

Data 26-11-2013

Protocollo 000 13917 /DB1607

Classificazione 009.010.020.7/2013A.1

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici, alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali. – Indicazioni interpretative.

La materia delle rivendite di quotidiani e periodici, tuttora disciplinata dal D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108", è come noto caratterizzata da alcune criticità giuridiche legate al permanere di un sistema di autorizzazioni e di pianificazione quantitativa – cfr. artt. 2, c. 6 e 6, c. 1 lett. b)¹ – in palese contrasto con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE e di tutta la successiva normativa statale di attuazione.

A tale proposito, occorre preliminarmente evidenziare che:

- l'impianto del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. è rimasto sostanzialmente immutato, a parte alcuni interventi parzialmente modificativi (liberalizzazione delle rivendite annessi ai distributori di carburanti e possibilità per gli edicolanti di vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa), che non hanno peraltro superato le accennate criticità;
- per il legislatore regionale non è possibile provvedere, in luogo del legislatore nazionale, con un intervento normativo di adeguamento alla soluzione del problema, tenuto conto che ogni eventuale intervento normativo di revisione della materia da parte delle regioni, titolari di competenza legislativa in materia di commercio interno, sarebbe destinato a cedere rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni trasversali rimaste in capo allo Stato, secondo il riparto delle competenze legislative previsto dal novellato art. 117 Cost.

¹ Gli artt. 2, c. 6 e 6, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 170/2001 prevedono:

- art. 2, c. 6: "Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi";

- art. 6 c. 1 lett. b): "Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

a).....;

b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi".

- allo stesso modo non è possibile per il legislatore regionale provvedere, in particolare, sul punto specifico del regime giuridico di accesso all'attività, previsto dal D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. nell'istituto dell'autorizzazione, tenuto conto che la Corte costituzionale, con sent. n. 164/2012, ha sancito la competenza esclusiva statale a individuare i regimi giuridici di accesso alle attività economiche;
- per questi motivi, la Direzione scrivente ha richiesto parere al competente Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ed al Ministero dello Sviluppo Economico, per conoscere se il regime autorizzatorio ed i piani di localizzazione fossero da ritenersi oggetto di abrogazione implicita oppure se gli stessi fossero da ritenersi ancora vigenti, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e delle delineate criticità del comparto;
- il competente Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria non si è espresso in merito, anche se sollecitato più volte;
- il MISE ha dato riscontro con parere Prot. n. 185147 del 06/09/2012, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

In proposito si richiamano i contenuti del suddetto parere con il quale il MISE si è espresso nel senso:

- della *"...non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite nonché i contingenti numerici"*, poiché, come univocamente sostenuto in via giurisprudenziale, l'attività di rivendita di quotidiani e periodici parrebbe non sottrarsi all'ambito applicativo della disciplina del commercio per espressa previsione del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. (cfr. art. 4, comma 2), quale oggetto di molteplici interventi legislativi in materia di liberalizzazione diretti a garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- della compatibilità di una programmazione delle aperture dei punti di vendita dei quotidiani e periodici a garanzia di un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica;
- della possibilità di individuare zone da sottoporre a tutela nelle quali potrebbero essere previsti divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture correlati alle esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale;
- del permanere dell'incertezza giuridica rispetto alle modalità di avvio dell'attività in argomento e di tutte le altre attività economiche – se a seguito di SCIA o di autorizzazione – in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 1/2012 e dell'art. 12, comma 4 del D.L. n. 5/2012, e alla luce della già richiamata sent. della Corte costituzionale n. 164/2012, intervenuta a sancire la competenza esclusiva statale a individuare i regimi giuridici di accesso alle attività economiche.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che i previsti decreti ministeriali non sono stati emanati, che il legislatore nazionale non è intervenuto con modifiche di natura legislativa nello specifico comparto delle edicole a sanare le ben note incongruenze giuridiche, e che, nondimeno, i vincoli derivanti dalla normativa UE e dalla successiva normativa nazionale di attuazione sono tali da non consentire di mantenere ulteriormente forme di programmazione quantitativa, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sull'opportunità di attenersi, allo stato attuale, alle indicazioni del MISE contenute nel parere sopraccitato.

Conseguentemente i Comuni adegueranno opportunamente la programmazione di comparto, ritenuta ammissibile dal MISE, ai più recenti orientamenti normativi che impongono di consentire la massima libertà di iniziativa imprenditoriale, nel rispetto dell'ambiente/territorio di riferimento, della salute e della sicurezza, **disapplicando, in definitiva, le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. ed adottando, conseguentemente, forme di pianificazione di natura qualitativa, eliminando in concreto le disposizioni che stabiliscano, a livello locale, distanze o limiti numerici per densità abitativa.**

Sono pertanto da ritenere non più applicabili, in attesa di un intervento di revisione espressa, le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 101-9183 del 28/04/2013 nei punti in cui le stesse sono riferite ai suddetti limiti di natura quantitativa.

Rispetto alle possibili limitazioni “qualitative” al libero esercizio delle attività economiche, e fra queste, alle rivendite di quotidiani e periodici, occorre ribadire che gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni nella materia della concorrenza e della conseguente liberalizzazione delle attività economiche, a partire dalla Direttiva 2006/123/CE e dal D.Lgs. n. 59/2010, fino, da ultimo, ai DD.LL. n.: 138/2011, 201/2011, 1/2012, 5/2012, 69/2013 se **da un lato enunciano** a chiare lettere ed in modo ricorrente **il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata**, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, **dall’altro ammettono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli** all’apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto **da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione**. Fra tali motivi imperativi si richiamano, in particolare, la tutela della sicurezza e salute pubblica, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.

Si evidenzia, in ultimo, che, per effetto del recente D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 – *Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economica* - la nuova formulazione dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che in adeguamento dei propri ordinamenti al principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi inclusi l’ambiente urbano, e dei beni culturali, le Regioni e gli enti locali possono prevedere aree interdette agli esercizi commerciali ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Con riferimento alla rivendita di stampa quotidiana e periodica su suolo pubblico, si evidenzia che le concessioni a privati di spazi pubblici per l’esercizio delle attività imprenditoriali devono avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva servizi, a garanzia del rispetto della libertà di iniziativa economica privata e conseguentemente della libertà di concorrenza, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute e sicurezza pubblica, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali, secondo i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Ciò è anche ribadito dal nuovo art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dall’art. 4-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in L. 7 ottobre 2013, n. 112, che introduce la possibilità per le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, di adottare determinazioni per contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Sul punto specifico del regime giuridico di accesso all’attività, previsto dal D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. nell’istituto dell’autorizzazione, tenuto conto che la Corte costituzionale, con sent. n. 164/2012, ha sancito la competenza esclusiva statale a individuare i regimi giuridici di accesso alle attività economiche, **ed in attesa che il legislatore statale intervenga in via legislativa e/o regolamentare, o che il competente Dipartimento si esprima in via interpretativa, è da ritenere che sia giuridicamente preferibile mantenere l’autorizzazione quale regime di accesso all’attività.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore


Arch. Patrizia VERMONI



Visto:

il Direttore regionale

Dott. Giuseppe BENEDETTO





Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0185147 - 06/09/2012 - USCITA

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario
Commerciale
c.a. D.ssa Patrizia Vernoni
Via Meucci, 1
10121 TORINO

All. 1

Oggetto: Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – liberalizzazioni

Si fa riferimento alla nota di codesta Amministrazione n. 8767 del 5 giugno u.s., nella quale si chiede il parere della scrivente in merito all'applicazione, alla luce dei recenti processi di liberalizzazione al settore della vendita di quotidiani e periodici, della normativa relativa a regimi autorizzati e piani di localizzazione.

La scrivente Direzione Generale ha risposto ad analogo quesito posto dal Comune di Roma, inviando la nota, per un riscontro, anche al Dipartimento per l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si allega pertanto la suddetta nota di risposta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0172360 - 02/08/2012 - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza



Comune di Roma
Dipartimento Attività economiche e produttive,
formazione, lavoro
Direzione Commercio – Attività Produttive – Sportello Unico
Unità Organizzativa S.U.A.P. Sportelli tematici Attività
Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali
c.a. **D.ssa Francesca Romana Nicastro**
Via dei Cerchi, 6
00186 ROMA

p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via Po, 14
00198 ROMA

Oggetto: Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – liberalizzazioni

Si fa riferimento al quesito di codesto Comune in cui si chiede il parere della scrivente Direzione Generale in merito all'applicabilità o meno del D.lgs. n. 170/2001, nello specifico in relazione alla pianificazione comunale e al rilascio di apposita autorizzazione per l'esercizio dell'attività, alla luce delle recenti liberalizzazioni delle attività economiche.

Per quanto di competenza, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.

Si premette che alla luce delle disposizioni in ambito nazionale, il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 recante *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”*, che ha sostituito in parte quelle contenute nella legge del 5 agosto 1981, n. 416, recante la *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*.

Ai sensi della predetta normativa, e nello specifico dell'articolo 2, comma 2, l'apertura di una rivendita esclusiva, anche a carattere stagionale, è subordinata ad autorizzazione rilasciata sulla base di un piano comunale di localizzazione, così come predisposto sulla base dei criteri individuati dal citato decreto.

L'apertura, invece, di un punto vendita non esclusivo è normata dal comma 3 dell'articolo 2, che prevede quanto segue: "Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Al comma 6 del medesimo articolo è previsto che "il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".

Per quanto concerne la non necessità della programmazione dei punti vendita non esclusivi, la scrivente Direzione Generale nella circolare 21 dicembre 2001 n. 3538, aveva richiamato espressamente l'obbligo di programmazione nel caso di punti di vendita esclusivi, evidenziando che il medesimo obbligo non sussisteva per i punti vendita non esclusivi, nel caso dei quali l'eventuale definizione di criteri era suggerita solo ai fini della garanzia di uniformità di trattamento e di equità.

Nello stesso senso la sentenza n. 6228 del 29 maggio 2006 del T.A.R. Campania Napoli, in cui si sostiene che la redazione di piani di localizzazione di punti vendita sulla base di indirizzi regionali attiene solo a quelli esclusivi, mentre non occorre la programmazione comunale ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale per i punti vendita non esclusivi.

Peraltro il Consiglio di Stato, già nel 2003, con sentenza 2189 del 29 aprile, aveva chiarito che "...può sicuramente escludersi...che il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi possa essere sospeso fino alla individuazione dei criteri che sono già dettati dalla legge e che per lo più si risolvono in dati oggettivi della realtà economica del territorio, in genere disponibili o di facile acquisizione".

Pertanto, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente, la scrivente fa presente di ritenere che all'avvio di tale attività potrebbe essere applicabile l'istituto della SCIA, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 4-bis, della legge 122/2010.

Con l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono state emanate alcune norme di liberalizzazione al fine di garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Nello specifico è previsto che "Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale,

ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a)(..);
 - b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 - c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
 - d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
 - e)(..);
 - f)(..);
 - f-bis) (..).
2. (..).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007."

Le citate norme di liberalizzazione, ad avviso della scrivente Direzione Generale, comportano conseguenze anche sul settore della distribuzione di quotidiani e periodici.

Infatti, nonostante il decreto legge richiami espressamente, all' articolo 3 comma 1, il d.lgs. n.114/1998 e il settore della somministrazione di alimenti e bevande (disciplinato dalla legge 25 agosto 1991, n.287), è evidente che nel dare attuazione ai principi comunitari in materia di libera concorrenza e dunque dispiegandosi ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia principalmente diretto a rimuovere limiti all'accesso al mercato, anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza ed aumentare la competitività dei vari settori dell'economia, inserendosi in un quadro di complessiva modernizzazione del commercio.

Del resto, come univocamente sostenuto in via giurisprudenziale, il settore della distribuzione di quotidiani e periodici non si sottrae all'ambito di applicazione della disciplina del commercio per espressa previsione del citato d. lgs. n.114 che non esclude tra le attività commerciali soggette alla sua disciplina le attività di rivendita di quotidiani e riviste. (cfr. art. 4, comma 2), salvo che nel caso degli orari applicabili (cfr. art. 13).

Vanno richiamate, altresì, le molteplici disposizioni di liberalizzazione introdotte con gli ultimi interventi normativi, in special modo quanto previsto dall'articolo 34 del D.L del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 1 del Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 12 del Decreto legge n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Deve quindi sostenersi, a seguito delle disposizioni sopra citate, la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite nonché i contingenti numerici.

Resta comunque ammesso ad avviso della scrivente Direzione Generale un meccanismo di programmazione delle aperture dei punti di vendita dei quotidiani e periodici al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica.

In tal senso è ammissibile anche l'individuazione di zone da sottoporre a tutela nelle quali potrebbero essere previsti divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture correlati alle esigenze

di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché, ovviamente di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Tale posizione della scrivente Direzione Generale è stata rappresentata in diverse occasioni all'amministrazione competente in materia, vale a dire il Dipartimento per l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale si aspetta un riscontro, la cui tempistica, considerati la complessità del tema e le inevitabili implicazioni, non è prevedibile allo stato attuale.

In ultimo, la scrivente Direzione Generale sottolinea la necessità di una valutazione in merito all'applicazione alle rivendite di stampa quotidiana e periodica che insistano su suolo pubblico, delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE, vale a dire la concessione a privati di spazi pubblici per l'esercizio di attività imprenditoriali solo previa procedure ad evidenza pubblica, come stabilito dall'articolo 12 della citata Direttiva "1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario."

Per quanto attiene, comunque, alle modalità di avvio dell'attività in oggetto, così come per tutte le altre attività economiche, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legge 1/2012, nonché dell'articolo 12, comma 4 del citato D.L. 5/2012, dovranno essere individuate con appositi decreti, da adottare entro il 31 dicembre 2012.

La presente nota è inviata per conoscenza anche al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

